



Unione Italiana degli Esperti Ambientali

Istituzione del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

TITOLO

Al secondo rigo modificare “esso” in “essi” e in fondo aggiungere “e delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.”

ART. 2

Al comma 2, lettera b) sostituire “la qualità” con “le condizioni quali-quantitative”

Al comma 2 lettera d) sostituire “delle qualità ambientali” con “condizioni quali-quantitative delle componenti delle matrici ambientali”

Commento: la precisazione non appaia capziosa, infatti la limitazione alla sola “qualità” dell'ambiente non corrisponde, semanticamente alla realtà, poiché le forme di degrado delle risorse possono presentarsi sia in modo qualitativo, sia quantitativo e, altrettanto spesso con un'interazione tra entrambe.

Al comma 2 lettera e) dopo “prestazione” aggiungere “tecnica ambientale (lepta)”

ART. 3

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola “inquinamento” con “alterazione delle condizioni naturali” e, dopo “mediante” e prima di “attività” inserire il periodo “analisi e valutazione dei processi produttivi e della evoluzione e alterazione delle condizioni naturali indotte dalle modifiche prodotte dalle opere e impianti realizzati”.

Al comma 1 lettera c) sostituire il termine “inquinamento” con “alterazione delle condizioni naturali”.

Commento: anche in questo caso il termine “inquinamento” appare troppo generico e, forse, fuorviante, come indicato nel commento all'art. 2.

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire le seguenti lettere:

d-bis) “supporto tecnico alle amministrazioni per l'elaborazione delle Valutazioni Ambientali Strategiche di piani e programmi e la predisposizione di piani e programmi di risanamento e tutela ambientale.”

d-ter) “supporto tecnico al Ministero dell'ambiente per la redazione e la VAS di norme in materia ambientale, nonché l'analisi ex post della loro applicazione, anche suggerendo miglioramenti tecnico-scientifici e procedurali alla legislazione vigente in materia ambientale.”

Commento: si ritiene che questi specifici compiti, da attribuire alle Agenzie, costituiscano uno degli aspetti salienti dell'approccio innovativo che le attività indicate rappresentano nel quadro della prevenzione dei danni ambientali; per questo motivo il richiamo all'impegno delle Agenzie è doveroso e qualificante.



Unione Italiana degli Esperti Ambientali

ART. 4

Al comma 4 eliminare “anche” e dopo la parola “tecniche” aggiungere “e procedure amministrative conseguenti”.

Commento: *l’inserimento proposto mira a promuovere, assieme a caratteri tecnici dell’azione del Sistema nazionale, anche una attenta previsione delle procedure, finalizzate alla semplificazione amministrativa.*

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. “Tutte le strutture del Sistema nazionale sono tenute ad adottare le norme tecniche e le procedure amministrative di cui al precedente comma.”

Commento: *la proposta mira ad una armonica omogeneizzazione delle attività delle Agenzie, a rafforzamento del Sistema nazionale.*

ART. 8

Al comma 3 aggiungere infine il seguente comma:

4. “Tutti gli organi e corpi dello Stato che svolgono, a vario titolo, anche funzioni di vigilanza ed ispezione in campo ambientale, debbono coordinare le loro attività con quelle del Sistema nazionale.”

Commento: *il mancato coordinamento tra attività delle Agenzie e degli altri organi e corpi che svolgono anche funzioni di vigilanza e controllo, spesso rappresenta una forte limitazione dell’efficacia degli interventi, quando addirittura la dispersione delle forze e la duplicazione dei controlli. Pertanto un coordinamento si impone, nell’ottica di utilizzare al massimo le professionalità differenziate degli operatori di tutte le componenti in gioco, valorizzandole ed evitando sovrapposizioni ed incomprensioni.*

ART. 10

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis “Tutti gli organi e corpi dello Stato che svolgono, a vario titolo, anche funzioni di vigilanza ed ispezione in campo ambientale, si avvalgono per le analisi ambientali della rete laboratoristica nazionale.”

Commento: *anche in questo caso, la proposta mira ad evitare la moltiplicazione delle strutture, favorendo al massimo la specializzazione, in coerenza con il dettato dell’art. 3, comma c).*

ART. 11

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis “Il consiglio del Sistema nazionale approva le norme tecniche e le procedure amministrative di cui al precedente articolo 4 comma 4.”

Commento: *appare coerente con la affermata autonomia del Sistema nazionale, al quale è riconosciuta una alta valenza tecnico-scientifica di riferimento.*

ART. 12

In coda al comma 3 dopo “ispettivi” aggiungere “sulla base delle caratteristiche culturali e delle capacità professionali previste dalle Linee Guida dell’IMPEL.”

Commento: *il richiamo all’attività dei programmi comunitari IMPEL, che hanno dato origine ad indicazioni regolamentari cogenti per gli Stati membri, appare doveroso.*

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis “Tutti gli organi e corpi dello Stato che svolgono, a vario titolo, anche funzioni di vigilanza ed ispezione in campo ambientale, si avvalgono, come riferimento tecnico-scientifico in tutti i casi di ispezioni o interventi coordinati, del personale del Sistema nazionale.”



Unione Italiana degli Esperti Ambientali

Commento: la proposta di inserimento è coerente con quanto proposto all'art. 8, comma 3, come riconoscimento della specificità delle professionalità proprie degli operatori del Sistema nazionale.

Al comma 5, eliminare il comma

Commento: la posizione di UN.I.D.E.A. al riguardo è netta: solo eliminando la attribuzione del ruolo di UPG, il personale di ISPRA e delle Agenzie avrà riconosciuto a pieno la propria professionalità tecnico-scientifica prevalente e potrà porsi come riferimento per gli altri operatori di vigilanza ed ispezione.